



GORENT S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
(MODELLO 231)**

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28.11.2016

Versione aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2019

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	6
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	6
1.2 Sanzioni.....	13
1.3 Delitti tentati e reati commessi all'estero.....	15
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e valutazione di idoneità del modello esimente da parte del giudice.....	15
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	16
1.6 Le Misure cautelari.....	17
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GORENT.....	17
2.1 Scopo del Modello.....	17
2.2. Il Modello di Organizzazione e di Gestione.....	18
2.3 Attività di predisposizione del Modello.....	20
2.4 Composizione e struttura.....	21
2.5 Destinatari del Modello.....	23
3. ATTIVITA' DI GORENT SPA ED IL SUO SISTEMA ORGANIZZATIVO.....	23
3.1 L'attività svolta.....	23
3.2 Sistema di <i>Governance</i> di Gorent S.p.A.....	23
3.3 Sistemi di deleghe e procure.....	24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GORENT S.p.A.....	25
4.1 La scelta dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.2 Struttura e composizione dell'organismo di Vigilanza.....	26
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
4.4 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza.....	28
4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	29
4.6 Informazioni obbligatorie e deleghe.....	30
4.7 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto.....	31
5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	32
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	33
6.1 Principi generali.....	33
6.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari in generale.....	34
6.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	35
6.4 Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	37
6.5 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, agenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	37
7. Modello e Codice Etico.....	38

8. Il Process Owner o Resonsabile Interno	38
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
A.1 Premessa.....	40
A.2 Aree a rischio	45
A.3 Divieti.....	46
A.4 Principi Generali e procedure specifiche per aree sensibili	47
A.5 Attività dell’O.d.V.	49
PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI	51
B.1 Premessa.....	51
B.2 Aree a rischio.....	55
B.3 Divieti.....	56
B.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	57
B.5 Attività dell’O.d.V.	59
PARTE SPECIALE C - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	60
C.1. Premessa.....	60
C.2 Le aree a rischio	63
C.3. Divieti.....	63
C.4. Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	64
C.5. Attività dell’O.d.V.	66
PARTE SPECIALE D - REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	67
D.1 Premessa.....	67
D.2 Aree a rischio	68
D.3 Divieti.....	68
D.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	69
D.5 Attività dell’O.d.V.	71
PARTE SPECIALE E - REATI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	73
E.1 Premessa	73
E.2 Aree a rischio.....	74
E.3 Divieti.....	74
E.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	75
E.5 Attività dell’O.d.V.	75
PARTE SPECIALE F - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	76
F.1 Premessa	76
F.2 Aree ed attività a rischio.....	77
F.3 Processi sensibili.....	77
F.4 Destinatari della Parte Speciale.....	78
F.5 Principi generali e principali norme di comportamento.....	78

PARTE SPECIALE G - REATI IN TEMA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	84
G.1 Premessa.....	84
G.2 Aree a rischio	87
G.3 Divieti.....	88
G.4. Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	88
G.5. I controlli dell'O.d.V.	90
PARTE SPECIALE H - REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	91
H.1 Premessa.....	91
H.2 Aree a rischio	93
H.3 Divieti.....	93
H.4 Procedure specifiche per aree sensibili	94
H.5 Attività dell'O.d.V.	94
PARTE SPECIALE I - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	95
I.1 Premessa	95
I.2 Aree a rischio	95
I.3 Divieti	95
I.4 Procedure specifiche per aree sensibili.....	96
I.5 Attività dell'O.d.V.....	97
PARTE SPECIALE J - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	98
J.1 Premessa.....	98
J.2 Aree a rischio.....	99
J.3 Divieti.....	99
J.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	99
J.5 Attività dell'O.d.V.	101
PARTE SPECIALE K - REATI AMBIENTALI	102
K.1 Premessa.....	102
K.2 Aree a rischio ed attività sensibili	111
K.3 Divieti.....	112
K.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	112
K.5 Attività dell'O.d.V.	112
PARTE SPECIALE L - CORRUZIONE FRA PRIVATI	113
L.1 Premessa	113
L.2 Aree a rischio	115
L.3 Divieti	116
L.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	117

L.5 Attività dell'O.d.V.	117
PARTE SPECIALE M - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	118
M.1 Premessa.....	118
M.2 Aree a rischio	118
M.3 Divieti.....	119
M.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili	120
M.5 Attività dell'O.d.V.	120

ALLEGATI

CODICE ETICO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito il “**Decreto**”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di “responsabilità amministrativa”, a carico di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate “**Enti**”), per alcune tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (soggetti c.d. apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione di alcune tipologie di reati e/o di illeciti:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un

ente pubblico

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-
quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(Art. 617-
quater c.p.)

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-
quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-
quinquies c.p.)

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973,
art. 291 quater)

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Art. 25-bis Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25-bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater)

Art. 25-ter Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (L. n. 422/1989, art. 3)

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, artt. 1 e 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25-quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Art. 25-sexies Abusi di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)

Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 25-undecies Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1) (Articolo 1

legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio
Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Articolo 483 codice penale)

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

(Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

(Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

(Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Articolo 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Reati Transnazionali

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere previste quali reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno

ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile ciascuna fra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 Delitti tentati e reati commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e valutazione di idoneità del modello esimente da parte del giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- la valutazione di idoneità dei modelli organizzativi adottati.

La valutazione del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto in commento è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità

è, cioè, formulato secondo una visione tecnicamente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella prospettiva aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per delibare la congruenza del modello adottato.

1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da soggetti subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, il "**Modello**");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito, "**O.d.V.**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i soggetti che non si trovano in posizione apicale (soggetti subordinati), l'art. 7 del Decreto prevede, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che l'Ente dimostri esclusivamente di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 Le Misure cautelari

Il Decreto prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 del Decreto indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'Ente ed al pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GORENT

2.1 Scopo del Modello

Scopo del Modello di Gorent S.p.A (di seguito, "**Gorent**" o la "**Società**") è la realizzazione di un assetto organizzativo che preveda un sistema di controlli interni finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema di controlli interni è l'insieme dei processi attuati dalla Direzione, dal Management e dal personale di Gorent al fine di assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Efficacia ed efficienza delle attività;
- Attendibilità delle informazioni sia a fini interni che nei confronti di terzi;
- Conformità dell'attività alla normativa vigente.

Il Modello di Gorent consta dei seguenti sistemi di controllo:

- Sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
- Sistema di procure e deleghe chiaro ed articolato che mette in evidenza responsabilità e poteri;
- Sistema di controllo di gestione;
- Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001;
- Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001;
- Sistema informativo interno a presidio della corretta gestione e trasmissione delle informazioni;

- Codice Etico;
- Certificazione del bilancio da parte di una società di revisione e conseguenti attività di *auditing* contabile;
- Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. n. 81/08;
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro;
- Procedure e istruzioni operative che regolano i processi aziendali.

Ciascuno dei suddetti protocolli contribuisce a creare un sistema di controlli interni finalizzato a contenere il rischio-reato nel limite del tollerabile.

Inoltre, costituiscono parte integrante di questo sistema tutte le procedure, i protocolli, le policies ed i regolamenti interni adottati da Gorent al fine di dare attuazione ed implementare il Modello.

2.2. Il Modello di Organizzazione e di Gestione

Nell'ambito della propria *corporate governance*, Gorent ha deciso di recepire all'interno del proprio Modello le prescrizioni del Decreto al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto.

L'attuazione del Modello si inserisce in una visione globale dell'azienda, che investe tutti gli aspetti dell'etica economica, basata sulla convinzione che sia moralmente necessario ed economicamente produttivo assicurare le migliori condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

La politica dell'azienda è molto attenta all'immagine della società ed alle aspettative degli *stakeholders* (lavoratori, comunità locale, istituzioni, committenti). Questa iniziativa si affianca, infatti, ad altre come la certificazione UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001, la revisione volontaria del bilancio e l'attenzione particolare rivolta alla sicurezza sul lavoro ed al rispetto dell'ambiente.

L'adozione del Modello costituisce anche una forte spinta nei confronti di tutti coloro che operano per conto di Gorent, affinché nell'espletamento delle loro attività lavorative tengano sempre comportamenti ispirati all'etica della responsabilità e rispettino quindi le norme di legge e le prescrizioni aziendali in sé anche a prescindere dalla prevenzione dei reati oggetto del Decreto.

Il Modello Organizzativo di Gorent ha al proprio interno un sistema strutturato ed organico di regole e procedure concernenti le attività di controllo necessarie a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati verificando le operazioni a rischio;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" e/o nell'ambito dei "processi sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile non solo di sanzioni penali nei confronti della persona fisica ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare, implementare e mantenere un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in forma accettabile i rischi legati alle attività a cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello oltre che sulla sua efficacia esimente;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I principi cui il Modello si ispira sono i seguenti:

- a. Le linee guida di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con l'"Appendice integrativa in tema di reati societari" (di seguito le "**Linee Guida**") e successivamente aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008 ed il 21 Luglio 2014;
- b. I requisiti indicati dal Decreto, per quanto riguarda:
 - l'attribuzione della funzione di vigilanza ad un organismo interno con il compito di monitorare le operazioni a rischio e, in generale, il rispetto delle disposizioni del Decreto;
 - il dovere da parte delle funzioni operative di informare l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) sulle attività rilevanti ai fini del Modello;
 - attribuire, all'occorrenza, all'O.d.V. risorse, organizzative e finanziarie, adeguate ai suoi compiti;
 - la verifica e l'aggiornamento costante del Modello per mantenerlo in linea con l'evoluzione normativa e con i mutamenti dell'attività aziendale e dei rischi connessi;

- l'attività di informazione e di sensibilizzazione da esercitare nei confronti di tutti i livelli del personale riguardo ai contenuti del Decreto;
- c. i seguenti principi generali di *compliance* aziendale:
- ogni operazione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo;
 - i poteri autorizzativi devono essere attribuiti coerentemente con le responsabilità assegnate;
 - il sistema di verifica deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

2.3 Attività di predisposizione del Modello

L'attività di costruzione ed aggiornamento integrale del Modello si è sviluppata attraverso processi di valutazione delle attività aziendali complessi e articolati, condotti mediante l'analisi e la verifica dei processi aziendali esistenti nelle diverse aree di attività, finalizzate ad individuare i processi sensibili a rischio di reato e le conseguenti misure di prevenzione.

L'attività propedeutica alla costruzione ed aggiornamento del Modello è stata l'attività di *risk assessment* durante la quale sono state analizzate ed aggiornate le aree a rischio reato in funzione del nuovo assetto aziendale e dei previsti dal Decreto sino alla data di adozione del presente Modello.

In particolare, le attività di predisposizione del Modello sono state le seguenti:

- analisi dei potenziali reati presupposto di cui al Decreto, a cui Gorent è potenzialmente esposta;
- valutazione del livello di rischio di commissione dei potenziali reati individuati;
- valutazione delle procedure aziendali esistenti;
- predisposizione di un Codice Etico;
- predisposizione e aggiornamento delle procedure e delle istruzioni operative necessarie;
- predisposizione ed aggiornamento del presente documento descrittivo del Modello organizzativo ai sensi de Decreto.

Ai fini della attività di analisi ed individuazione delle aree di attività a rischio, si è proceduto tramite:

1. l'analisi della specifica documentazione aziendale disponibile, prendendo visione in particolare di:
 - Visura CCIAA della Società;
 - Statuto della Società;
 - Sistema di deleghe nell'ambito della *Governance*;
 - Organigramma della Società;
 - Manuale della Qualità;

- Procedure allegate al Manuale della Qualità;
 - Documenti di Valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. l'effettuazione di colloqui, finalizzati alla compilazione di questionari di analisi distinti per funzione, con i responsabili delle aree di attività aziendali.

2.4 Composizione e struttura

Il Modello di Gorent si compone formalmente di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

Nella Parte Generale:

- si illustra diffusamente il quadro normativo in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto;
- si dichiarano scopi, principi di base, struttura e funzioni del sistema;
- si chiariscono la composizione, le attribuzioni e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- si delinea il sistema sanzionatorio previsto a carico delle diverse categorie di destinatari del Modello;
- si declinano le attività di informazione e formazione nei confronti dei destinatari del Modello.

A seguito della mappatura delle aree sensibili e delle attività a rischio ed in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcune categorie di reato, tra quelle presupposto ex Decreto, che sono ritenute più concretamente a rischio alla luce dell'attività svolta da Gorent e che sono trattate nelle singole sezioni della "Parte Speciale".

La Parte Speciale si compone quindi di sezioni relative alle categorie di reato contemplate nel Decreto e ritenute sensibili per l'attività di Gorent a seguito dell'effettuazione dell'attività di *risk assessment* e, segnatamente:

A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

B – Reati Societari

C – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

D – Reati di criminalità organizzata

E – Reati contro l'industria ed il commercio

F – Reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

G – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

H – Reati in tema di violazione del diritto d'autore

I – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

J – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

K – Reati ambientali

L –Corruzione fra privati

M– Delitti contro la personalità individuale

Si precisa che, con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, non è prevista una specifica Parte Speciale, poiché gli stessi si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi di cui al Modello della Società.

In relazione all’analisi dei processi produttivi e delle attività svolte, si è ritenuto, viceversa, che non ricorresse per Gorent il rischio concreto di commissione delle seguenti categorie di reato - in ordine alle quali, in ogni caso, il rispetto del Codice Etico rappresenta comunque un presidio - che quindi non sono trattate nella Parte Speciale:

- Reati in materia di abusi di mercato;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- Reati transnazionali

Sono, infine, da considerarsi parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Mappa dei processi e delle procedure operative reperibile nel Manuale Qualità e Ambiente;
- Sistema delle procure e deleghe;
- Codice Etico (all. 1);
- Organigramma della Società, reperibile sul sito www.gorent.it
- Comunicazioni e/o ordini di servizio;
- Disposizioni Organizzative e regolamenti;
- Procedure ed istruzioni operative;
- Documentazione e policies in materia di privacy;
- Documenti di Valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello anche il documento contenente il *risk assessment* aggiornato.

Il Modello è stato quindi adottato con apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione di Gorent che è competente per l’approvazione delle modifiche sostanziali al Modello stesso.

L’Amministratore Delegato può apportare modifiche ed integrazioni meramente formali al testo del Modello.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare lo stesso alle novità legislative o alla diversa situazione aziendale.

2.5 Destinatari del Modello

Il Consiglio di Amministrazione di Gorent ha adottato ed aggiornato il Modello, il cui campo di applicazione comprende tutte le attività svolte dalla Società ed i cui destinatari (di seguito, “**Destinatari**”) sono individuati nei:

- Componenti degli Organi sociali di Gorent, in coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Dirigenti e/o dipendenti della Società che si trovano ad operare sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti di cui al punto che precede;
- Tutti coloro che, pur non strutturalmente integrati nell'organizzazione del lavoro di Gorent, in funzione del rapporto contrattuale esistente (collaborazione, agenzia, conferimento di incarico, consulenza, ecc.) si trovano ad operare su mandato, in nome o per conto della Società. Sulla base di apposite clausole contrattuali, che vengono definite dai Responsabili Aziendali con il coinvolgimento dell'O.d.V., tali soggetti si impegnano a tenere nell'ambito dei rapporti istituiti con Gorent comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche in forma di tentativo, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto.

3. ATTIVITA' DI GORENT SPA ED IL SUO SISTEMA ORGANIZZATIVO

3.1 L'attività svolta

Gorent è una società per azioni che opera nel settore del noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, per l'espletamento dei servizi di igiene urbana.

Nata nel 2002 a Firenze, nel corso degli anni ha saputo estendere la gamma dei servizi offerti, affiancando al noleggio la vendita dell'usato di fine flotta e la georeferenziazione dei mezzi.

Gorent è oggi leader in Italia nel supporto ai servizi ecologici ed industriali. Con un parco mezzi di circa 500 unità e una clientela che annovera le principali aziende pubbliche e private nel settore dei servizi, posizionate su tutto il territorio nazionale, Gorent offre soluzioni di noleggio personalizzate atte a soddisfare qualunque esigenza in fatto di igiene urbana.

I clienti di Gorent sono prevalentemente enti pubblici o ad essi assimilabili.

3.2 Sistema di Governance di Gorent S.p.A.

Gorent è una società per azioni che opera attraverso i seguenti Organi:

- il **Consiglio di Amministrazione**, che è organo al vertice del sistema di *Governance* societaria ed è investito dei poteri gestori per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; al suo interno è stato nominato un Amministratore Delegato;
- il **Collegio Sindacale**, che svolge il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo della società nonché sulle modalità di attuazione delle regole del governo societario; le attività relative al controllo contabile sono effettuate attraverso una società di revisione appositamente incaricata;
- l'**Amministratore Delegato**, con compiti di attuazione delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministratore, che è al vertice della struttura esecutiva di Gorent;
- l'**Organismo di Vigilanza** che completa il quadro degli organi della Società e che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Per il funzionamento dei suddetti Organi si rimanda a quanto disciplinato nello Statuto sociale e nei documenti di riferimento della Società relativi alla nomina degli stessi.

Per quanto riguarda l'organizzazione del personale, Gorent è dotata di una struttura organizzativa di risorse umane composta da lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato e che operano presso le sue sedi.

Gorent si avvale altresì di collaboratori e consulenti esterni con competenze particolari, sulla base di conferimento di incarico tramite contratti di lavoro autonomo o contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nonché operanti sul versante della promozione commerciale con contratto di mandato di agenzia; all'occorrenza ed in funzione dell'attività di supporto specificamente svolta, tutti tali soggetti possono intrattenere per conto e/o a supporto di Gorent rapporti formali con terzi ed istituzioni in relazione ad una specifica attività ovvero uno specifico servizio.

3.3 Sistemi di deleghe e procure

La gestione e l'organizzazione della Società fanno sostanzialmente capo all'Amministratore Delegato, il quale è destinatario di tutte le principali funzioni aventi rilevanza esterna per la Società nonché in via di immedesimazione organica e/o sulla base di specifiche deleghe conferitegli dal C.d.A. dei principali poteri di rappresentanza e spendita del nome della medesima società. Si segnala tuttavia che, al fine dell'ulteriore ottimizzazione della gestione della società, il C.d.A. ha conferito specifiche deleghe ad alcuni Responsabili di funzione.

Nel conferimento delle deleghe e delle procure, in particolare, la Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società nel rispetto dei limiti in esse previsti. Pertanto le procure permanenti sono conferite unicamente

in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l'effettiva necessità di rappresentanza della Società verso terzi, in funzione delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile. In questo senso, l'azienda garantisce che tutti i poteri attribuiti a mezzo di procura siano coerenti con le funzioni e le responsabilità previste nell'organigramma e nelle disposizioni organizzative che definiscono la struttura e le attività proprie di ogni unità funzionale e/o divisione.

D'altra parte, il sistema di deleghe e di procure è periodicamente verificato, aggiornato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, per verificare l'attualità dei poteri conferiti in relazione alle attività svolte.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GORENT S.p.A.

4.1 La scelta dell'Organismo di Vigilanza

La presenza di un Organismo di Vigilanza (di seguito, "O.d.V.") con poteri autonomi di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento e sull'efficienza del Modello Organizzativi e si preoccupi di mantenerlo aggiornato, è una delle condizioni imposte dalla normativa per l'ottenimento dell'esimente la responsabilità amministrativa, in caso di commissione di uno a più reati presupposto (art. 6 lett. b del Decreto).

Anche sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, Gorent ha previsto la nomina di un Organismo di Vigilanza che presenti requisiti di:

- **professionalità**: l'O.d.V. possiede al proprio interno competenze con particolare riferimento all'organizzazione aziendale, al controllo interno e all'ambito giuridico e penalistico, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- **autonomia e indipendenza**, in quanto all'O.d.V. deve essere garantita la necessaria autonomia che è fondamentale per l'esercizio di un adeguato ruolo di vigilanza su tutte le componenti della *Governance* e della struttura di Gorent. I membri dell'O.D.V. non svolgono mansioni operative né hanno poteri decisionali o responsabilità gestionali relativamente alle attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo. Ai fini di salvaguardare autonomia e indipendenza, l'O.d.V. è inoltre libero da qualsivoglia forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualsiasi componente od organo della Società. Ne discende che detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- **continuità di azione**, quale caratteristica atta a garantire l'effettività dell'applicazione del

Modello e la sua attualità in relazione ai cambiamenti organizzativi e di attività della Società nonché agli adeguamenti normativi. L'O.d.V. svolge in modo continuativo la propria funzione di vigilanza sulla concreta attuazione del Modello con i poteri di indagine conferitigli dai vertici della Società, senza deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto previsto e regolato nel presente Modello. Al fine di garantire il maggior grado di indipendenza possibile, nelle previsioni di budget il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione dell'O.d.V. un'adeguata dotazione finanziaria, non inferiore a € 5.000,00 annuale. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione approva un preventivo annuale sulla scorta di una proposta elaborata dall'O.d.V. medesimo. L'O.d.V. può comunque impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, previa informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione ed approvazione dello stesso. L'O.d.V. – fermo restando il proprio autonomo budget di spesa e più in generale l'utilizzabilità delle proprie risorse interne – potrà altresì avvalersi del supporto di risorse esterne per l'esecuzione delle proprie attività di verifica sull'efficace implementazione del Modello.

4.2 Struttura e composizione dell'organismo di Vigilanza

L'O.d.V. viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri esterni alla Società con particolari competenze in ambito giuridico e penalistico. La delibera stabilisce all'atto della nomina il compenso dell'O.d.V., che non può essere modificato nel corso del mandato stesso. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché l'O.d.V. effettui le attività di controllo che gli sono state affidate e può revocare l'O.d.V. solo in caso di sussistenza di gravi motivi di revoca ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità. Sono condizione di ineleggibilità a componente dell'O.d.V.:

- la titolarità di quote di partecipazione e/o azioni della Società, ovvero di altra società del Gruppo, in misura tale da permettere di esercitare una capacità di influenza determinante sulle decisioni della Società;
- l'esistenza di conflitti di interesse anche potenziali tali da pregiudicare oggettivamente la qualità di indipendenza e di autonomia che è richiesta in sede di controllo;
- l'aver svolto funzioni di amministratore –nei tre esercizi precedenti alla nomina quale O.d.V. - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta in Italia o all'estero, per uno o più reati presupposto previsti dal Decreto.

All'atto della accettazione della nomina, il/i componente/i rilascia/no una dichiarazione attestante

l'inesistenza delle sopra richiamate cause di ineleggibilità.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- vigila affinché i Destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute;
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'O.d.V., di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti dal Modello sia carente, spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto delle procedure e dei presidi di controllo previsti dal Modello;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Più in particolare, nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello o del Codice Etico ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla Società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative affinché la Società diffonda la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiano rapporti con la Società;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;

- coordinarsi con le altre Funzioni aziendali;
- suggerire al Consiglio di Amministrazione di aggiornare il Modello;
- valutare l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio anche attraverso il compimento di verifiche periodiche sulle stesse. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le procedure previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di cui al Decreto.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione della Società, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'O.d.V. ha a disposizione, su richiesta, una dotazione di risorse finanziarie che deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, per l'effettuazione delle attività di verifica previste e di cui potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presupponga un'adeguata conoscenza professionale della materia. L'O.d.V. potrà anche avvalersi, ove lo ritenga opportuno, di referenti interni per l'effettuazione delle attività di verifica delle singole attività soggette al suo controllo.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

4.4 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

Nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, ha la responsabilità di:

- comunicare, alla fine di ciascun esercizio, il piano delle attività programmatiche per l'esercizio successivo che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - o acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi eventualmente da comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - o evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze. A tal fine ed allo scopo di garantire uno stabile collegamento tra l'O.d.V. e le varie Direzioni Aziendali e/o Unità operative, ciascun Responsabile di processo / unità organizzativa assume il ruolo di referente interno dell'O.d.V. al quale relazionerà su richiesta per la verifica delle attività oggetto del controllo nella singola area o funzione di competenza ovvero per l'indicazione di aree di miglioramento al sistema di controllo.

4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste:

- dal presente Modello;
- dall'apposita procedura flussi informativi predisposta dall'O.d.V. ed adottata dalla Società.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

A prescindere dal loro inquadramento contrattuale, i dipendenti devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello e del Codice commesse da altri dipendenti o da membri del Consiglio di Amministrazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta tramite e-mail appositamente dedicata, all'indirizzo modello.organizzativo@gorent.it comunicato a tutto il personale e

possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico. Le informazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione. In ogni caso, il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione non può mai determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza. Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

I fornitori e partners della Società ovvero tutti coloro che intrattengono dall'esterno rapporti con la Società, nell'ambito dell'attività svolta per la Società segnalano direttamente all'O.d.V. le violazioni al Modello, al Codice Etico ed ai suoi principi, anche relative al personale della Società di cui vengano a conoscenza sulla base delle clausole indicate nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

I flussi informativi sono tenuti archiviati in modo tale da garantirne la riservatezza ed in modo accessibile esclusivamente dai componenti dell'Organismo di Vigilanza. I dettagli per la loro gestione sono specificati nel Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- i provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello

e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;

- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e le modifiche dell'organizzazione del lavoro.

All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle procure e deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita oltre che gli aggiornamenti di tutte le procedure aziendali.

Inoltre, i responsabili delle aree a rischio identificate nella Parte Speciale del Modello sono tenuti a trasmettere periodicamente tramite e-mail: modello.organizzativo@gorent.it all'O.d.V. i flussi informativi previsti nel presente Modello e nella apposita procedura predisposta dall'O.d.V., il quale ne analizzerà i contenuti al fine di vigilare sulle aree a rischio identificate nel Modello e realizzare un'efficace pianificazione delle attività di vigilanza sulle stesse.

L'O.d.V. è responsabile della conservazione della documentazione relativa alle attività svolte, come previsto dalla procedura "Flussi informativi da/verso l'Organismo di Vigilanza" in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla procedura "Flussi Informativi da/verso l'O.d.V." rappresenta una violazione del Modello.

4.7 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto

Le segnalazioni di cui ai precedenti paragrafi e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel paragrafo 3.8 che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

E' fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o

discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Come più sopra detto, condizione per il riconoscimento della capacità esimente al Modello in caso di commissione del reato è che il Modello stesso sia non solo adottato, ma anche concretamente ed efficacemente applicato. Condizione propedeutica per una efficace applicazione del Modello consiste nel fatto che il Modello sia adeguatamente conosciuto da tutte le componenti interne ed esterne alla Società, affinché i relativi Destinatari siano adeguatamente e compiutamente edotti delle responsabilità connesse alla commissione delle condotte illecite vietate e, soprattutto, del contenuto di divieti e procedure che sono specificamente finalizzati ad evitare la commissione dei reati medesimi. A tal fine, è quindi condizione necessaria procedere ad attività strutturate di diffusione del Modello a tutte le componenti che lo devono rispettare nonché (e con riferimento al personale dipendente) alle necessarie attività di formazione, che devono essere pianificate in base alle diverse categorie di lavoratori che operano stabilmente nell'ambito di Gorent.

In particolare, ai fini di un'efficace applicazione del Modello, ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi del Modello e del Codice Etico;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere svolta la propria attività, tenendo conto

dei principi e dei protocolli previsti dal Modello e dal Codice Etico;

- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alla propria responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Società.

Tutte le iniziative di formazione ed informazione relative al presente Modello ed al Codice Etico vengono concordate tra l'O.d.V. e la funzione Risorse Umane.

Sono previste le seguenti azioni:

- **Comunicazione iniziale:** il Modello viene formalmente comunicato a tutti i Destinatari (soggetti apicali e soggetti subordinati di Gorent), mediante consegna dello stesso in copia cartacea, o su supporto informatico, ove possibile, nonché mediante pubblicazione sul sito web aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti e per i dipendenti comunque nella bacheca aziendale;
- **Distribuzione** del Codice Etico di Gorent ai soggetti terzi e sua pubblicazione sul sito web aziendale.

Per quanto concerne la formazione in relazione al Modello ed al Codice Etico, a seconda del coinvolgimento del personale nelle operazioni sensibili la Società, di concerto con l'O.d.V., provvederà ad effettuare:

- Sessioni di formazione per tutti i Destinatari (apicali e soggetti subordinati di Gorent);
Eventuali newsletter di aggiornamento;
- Formazione per i neoassunti e per i dipendenti che rientrano dopo lunghe assenze.

Le attività di formazione del personale relative alla documentazione ed ai requisiti richiesti dalle norme e procedure ai sensi del Decreto saranno oggetto di pianificazione periodica, di norma con cadenza annuale, da parte dell'O.d.V. di concerto con il responsabile Risorse Umane.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, essi devono essere edotti dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e devono essere forniti i necessari riferimenti ed elementi di conoscenza in ragione della loro possibile partecipazione a processi sensibili. Le clausole contrattuali che dovranno essere inserite nei contratti di conferimento dell'incarico devono dettagliare i loro obblighi, facendo riferimento al rispetto del Codice Etico (il quale viene consegnato agli stessi) ed alle procedure applicabili con precisa indicazione della clausola di risoluzione del contratto per inadempimento in caso di violazione dei contenuti del Modello o dei principi del Codice Etico.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.

6.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute

nel Modello e del Codice Etico è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono «*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello e del Codice Etico. Essendo quest'ultimo costituito dal complesso del corpo normativo aziendale, che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di una o più procedure che danno attuazione alle previsioni del Modello. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Gorent in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Funzione Risorse Umane.

Con le modifiche apportate all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. Legge sul Whistleblowing), l'Ente ha inoltre l'onere di prevedere nel sistema sanzionatorio di cui alla lettera e) del comma 2 anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

6.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari in generale

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti Destinatari quanto alla fase della contestazione della violazione all'interessato nonché della determinazione e della successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha, in ogni caso, inizio a seguito della segnalazione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione dell'avvenuta violazione del Modello.

Tale segnalazione deve essere effettuata al Responsabile di funzione competente e all'Organismo di Vigilanza.

Sarà compito di questi ultimi, nell'ambito delle rispettive competenze, approfondire la segnalazione ed eventualmente proporre alla Direzione di Gorent l'adozione di provvedimenti disciplinari.

6.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

6.3.1 Personale dipendente non dirigente

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (intendendo per tali tutti i lavoratori non dirigenti, legati a Gorent da un rapporto di lavoro subordinato) in violazione delle presenti previsioni del Modello e del Codice Etico costituiscono inadempimenti contrattuali e sono classificati e puniti quindi come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure definite dall'articolo 7 legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dalle disposizioni integrative contenute nel CCNL applicato.

Le infrazioni disciplinari daranno luogo a procedimenti disciplinari che saranno avviati dalla Direzione Risorse Umane, anche su impulso e/o sollecitazione dell'O.d.V. che abbia segnalato l'infrazione, secondo quanto previsto dalle normative di legge, dal CCNL applicato e dalla presente sezione "sistema disciplinare".

Il Modello fa quindi riferimento a fattispecie e sanzioni, attingendo alle categorie previste dall'apparato sanzionatorio esistente, di matrice normativa e contrattuale. Tali fattispecie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole condotte considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità e valutato anche un criterio di coerenza e correlazione con le analoghe fattispecie previste dal CCNL applicato.

Per la descrizione dettagliata si rimanda al contratto di categoria applicato.

6.3.2.1 Sanzioni per i Dirigenti

Il rapporto di lavoro dirigenziale si caratterizza per la natura spiccatamente fiduciaria del vincolo tra datore di lavoro e Dirigente. Il comportamento illecito e/o inadempiente del Dirigente rispetto alle norme ed alle prescrizioni del Modello si riflette necessariamente all'esterno della Società, procurando alla stessa un rilevante danno di immagine. Per tali ragioni, il rispetto da parte dei Dirigenti della Società di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico e l'obbligo, gravante su di essi, di far rispettare quanto

previsto in tali documenti, sono elementi essenziali e connaturati agli obblighi contrattuali del dirigente. In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello e del Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industria.

In particolare:

- in caso di **violazione non grave** di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il Dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di **grave violazione** di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il Dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia **di gravità tale da ledere irreparabilmente ed immediatamente il rapporto di fiducia**, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il Dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

6.3.2.2 Procedimento disciplinare per l'irrogazione delle sanzioni ai Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

L'Amministratore Delegato prende atto:

- della condotta constatata;
- dell'indicazione delle previsioni del Modello e del Codice Etico che risultano essere state violate;
- del soggetto responsabile della violazione;
- degli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni possibili, l'Amministratore Delegato convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti contestati.

A seguire l'Amministratore Delegato, con l'eventuale supporto tecnico del Responsabile Risorse Umane, definirà la posizione dell'interessato nonché l'implementazione del relativo procedimento

sanzionatorio.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di Gorent sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato.

6.4 Misure disciplinari nei confronti degli Amministratori e Sindaci.

Nel caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o Sindaci di Gorent, la segnalazione deve pervenire all'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. informa il Consiglio di Amministrazione che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, fermo restando il potere degli Organi competenti della Società di adottare autonomamente provvedimenti disciplinari nei confronti degli Amministratori o dei Sindaci.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, agenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti, clienti ed altri soggetti esterni e che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e nel Codice Etico potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

La Funzione Risorse Umane e l'Ufficio di Coordinamento attività legali curano, con l'eventuale collaborazione dell'O.d.V., l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi commerciali di specifiche clausole contrattuali che prevedono il rispetto, da parte della controparte contrattuale di Gorent, delle previsioni del Modello e del Codice Etico nonché la risoluzione del relativo rapporto contrattuale in caso di loro inadempimento.

6.5.1 Il procedimento di applicazione delle misure nei confronti dei Terzi Destinatari del Modello

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali appositamente inserite nei contratti con soggetti Terzi Destinatari (come di seguito definiti) del Modello, su richiesta ed in virtù degli elementi forniti dal responsabile della Direzione/Funzione che gestisce il rapporto contrattuale, l'O.d.V. trasmette a quest'ultimo, e per conoscenza all'Amministratore Delegato, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Gorent, la suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo C.d.A.

Il Responsabile della Funzione che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Funzione Risorse Umane e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Amministratore Delegato nonché dal C.d.A. nei casi previsti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

7. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello.

E' fatto obbligo a chiunque operi per Gorent osservare quanto contenuto nel Codice Etico aziendale.

8. Il Process Owner o Responsabile Interno

8.1 Individuazione del Responsabile Interno

Nell'ambito delle aree di attività a rischio, così come individuate nella Parte Speciale, Gorent definisce le modalità per dare debita evidenza di ogni operazione. A tal fine per ogni processo è individuato il relativo responsabile che ha il compito di redigere la procedura di riferimento nonché predisporre tutta la documentazione operativa.

L'individuazione dei responsabili dei vari processi e delle varie procedure viene effettuata dall'Amministratore Delegato; la comunicazione e l'aggiornamento delle figure che ricoprono il ruolo di Responsabile Interno è curato dall' Amministratore Delegato, che si occupa altresì di verificare che all'interno di ogni procedura o processo sia specificato il Responsabile di riferimento.

In caso di mancanza di nomina da parte dell'AD, il Responsabile di Funzione al quale si riferisce l'attività sensibile sarà ritenuto Responsabile Interno.

8.2 Compiti del Responsabile Interno

Il Responsabile Interno ha il compito di:

- garantire per ciascuna operazione a rischio la disponibilità, aggiornamento, conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da

parte dell'O.d.V.;

- agire come rappresentante di Gorent nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna al Responsabile Interno specifico mandato e poteri attraverso il conferimento di apposita delega o procura. Qualora tali poteri siano invece conferiti mediante sub delega da parte della Funzione competente, occorrerà espressa ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- fungere da soggetto referente e responsabile dell'operazione o dall'insieme di operazioni delle aree di attività a rischio;
- interpellare l'O.d.V. in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello;
- avere piena conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività rientranti nell'area dell'operazione a rischio di propria competenza; a tal fine è interessato dal programma di formazione previsto dal presente Modello e si impegna ad informare/istruire i propri collaboratori in merito. Inoltre, il Responsabile Interno è tenuto a rispettare quanto disciplinato nella procedura "Flussi informativi da/verso l'OdV" adottata dalla Società.

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Premessa

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure pubbliche di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del Decreto sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le Unità Sanitarie Locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le Camere di Commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Alto**.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316 bis, non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Corruzione per l'esercizio della funzione – corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 318-319 c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia

dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati precedentemente, possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, gli stessi reati possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di

erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, il reato di corruzione potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- che i prodotti/servizi della Società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti;
- il rilascio di una licenza in difetto dei requisiti di legge o con modalità più celeri;
- la mancata revoca di una convenzione o di un accordo di fornitura;
- un provvedimento autorizzativo a vantaggio della Società.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si sottolineano le nozioni di *pubblico ufficiale*, o *incaricato di un pubblico servizio* identificabili nei:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali Militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di Pace, vice pretori onorari

ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

Le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del

criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322 *bis* estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la P.A. anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

A.2 Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Destinatari della presente Parte Speciale sono conseguentemente amministratori, dirigenti e dipendenti (di seguito definiti "**Esponenti Aziendali**") operanti nelle aree di attività a rischio nonché Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i "**Terzi Destinatari**").

Il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale A si ritiene interessare tutte le aree aziendali.

Nell'ambito di tali aree a rischio sono stati individuati, a seguito dello svolgimento dell'attività di *risk assessment*, i seguenti processi sensibili:

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- Assegnazione e gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Gestione degli affari legali e delle attività giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione di controlli ed ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche amministrazioni;
- Affidamento di sponsorizzazioni o destinazione di somme per finalità benefico assistenziali;
- Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione di omaggi;
- Gestione di agenti e procacciatori d'affari;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Attività occasionali ad alta interazione con la P.A. quali progetti di ricerca e sviluppo e convenzioni con la P.A. per stage e tirocini.

A.3 Divieti

La presente Parte Speciale A prevede l'esplicito divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Terzi Destinatari tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura a funzionari pubblici;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le verifiche al riguardo;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti che operano per la società che non siano giustificati in relazione al servizio svolto.

A.4 Principi Generali e procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Terzi Destinatari, di:

- rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Gorent;
- osservare strettamente tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima

correttezza e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Gorent ha previsto specificamente che:

- I pagamenti pari o superiori a 500 € non possono essere effettuati in contanti, salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato e contestuale specifica comunicazione informativa all'O.d.V.;
- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- Gli incarichi conferiti a qualunque titolo ai Collaboratori esterni, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere richiesti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Gorent;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- E' necessario verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ossia il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando;
- E' necessario verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- E' necessario effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi, sia direttamente che tramite *outsourcer*, sugli enti contattati, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- E' necessario procedere alla tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- E' necessario monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;

- E' necessario che l'erogazione di somme per finalità benefico assistenziali siano caratterizzate dalla tracciabilità del processo decisionale e dall'intervento di più soggetti nella fase di richiesta, valutazione ed autorizzazione;
- E' necessario effettuare, in caso di concessione di sponsorizzazioni, una comunicazione informativa obbligatoria all'O.d.V.
- E' necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Partecipazione a gare pubbliche;
- Regolamento Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Regolamento Gestione Sponsorizzazioni;
- Gestione Cassa e Carte di Credito;
- Gestione Rimborsi Spese;
- Gestione Fatturazione;
- Qualifica dei Fornitori;
- Selezione del Personale.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure e/o alle istruzioni operative previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

A.5 Attività dell'O.d.V.

E' compito dell'O.d.V. della Società:

- Verificare periodicamente - con il supporto delle funzioni competenti - il sistema di procure e deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni);
- Verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);
- Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di suggerire alle competenti funzioni aziendali un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative.
 - Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI

B.1 Premessa

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del Decreto attraverso l'introduzione dell'articolo 25 *ter* (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'Ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il reato non si sarebbe realizzato. Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del Decreto, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art. 25 *ter* del Decreto, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'Ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'Ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi, anche illeciti, e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'Ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

Di seguito si elencano le singole fattispecie di reato ritenute applicabili a Gorent a seguito dello svolgimento dell'attività di *risk assessment*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *ter* del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Alto**.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Art. 2621 - bis c.c. Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici volti a trasfigurare la realtà esterna, attuati mediante simulazione di circostanze inesistenti, sia mediante la dissimulazione di circostanze esistenti.

Nell’ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l’illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in questione, riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori (e solo essi), in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci - cioè restituiscono gli apporti destinati a integrare il capitale sociale, in sede di costituzione o di aumento - ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli - cioè tengono un comportamento, unilaterale o negoziale, diretto a sollevare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti rispetto alla quota di capitale sottoscritta.

Soggetti attivi del reato sono dunque gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori stessi.

Il reato assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dall'art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese e si realizza con il trasferimento dell'oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo, oppure simulata, che avviene, ad esempio, nel caso in cui si restituiscano utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'intento della norma è quello di tutelare i creditori sociali che possono ricevere un pregiudizio ai loro diritti patrimoniali a causa di operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione, compiute dagli amministratori con la consapevolezza e la volontà di aggirare le prescrizioni in materia.

E' il caso della riduzione del capitale sociale al di fuori delle previsioni di legge (art. 2445 c.c.) o finanche della sua riduzione al di sotto del minimo legale, ovvero delle operazioni di fusione o di scissione suscettibili di far concorrere consapevolmente i creditori di una società potenzialmente solida e

patrimonializzata con i creditori dell'altra società in cattive condizioni patrimoniali.

Il reato è perseguibile solo a querela della parte lesa e si estingue nel caso in cui gli amministratori, prima del giudizio, risarciscano il danno causato ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Questa disposizione, di natura delittuosa, è procedibile d'ufficio, ed è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La disposizione in questione tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio: Consob, Banca d'Italia, Isvap), che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economica-patrimoniale delle società. Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il delitto si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte. La prima, prevista nel primo comma, consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente ovvero nel fraudolento

occultamento di tali situazioni. Essa sembrerebbe richiedere il dolo specifico, ovvero la consapevolezza di comunicare false informazioni o omettere informazioni dovute, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche. La seconda fattispecie è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si richiede, in quest'ambito, il dolo generico, consistente nell'ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche in qualsiasi forma, anche omissiva.

B.2 Aree a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale B sono gli Esponenti Aziendali ed i Terzi Destinatari (come sopra definiti) operanti nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Amministrazione;
- Direzione Generale;
- Approvvigionamenti;
- Vendite.

Nell'ambito di tali aree a rischio, attraverso l'attività di *risk assessment*, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritture contabili, relazioni, nei bilanci ed in altri documenti d'impresa;
- Attività svolte dall'Ufficio Acquisti e legate all'approvvigionamento dei beni o servizi;
- Attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
- Attività di predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- Attività di gestione del magazzino;
- Attività di gestione dei rapporti con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- Attività relative alle riunioni assembleari;
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- Operazioni con parti correlate.

B.3 Divieti

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 ter del Decreto;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 *ter* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Si precisa ulteriormente che è vietato:

- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

- Distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

B.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali e i Terzi Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Gorent;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Assicurare il regolare funzionamento delle attività degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti principi:

1. le comunicazioni e/o documenti diretti ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:
 - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile

valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle Funzioni responsabili;

- prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla Funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
 - verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra la Società e gli organi esterni.
2. Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
- l'incarico sarà conferito in base ad apposita procedura tale da assicurare l'indipendenza e la professionalità dell'attività di revisione stessa;
 - dovrà essere identificato il personale all'interno della Società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
 - possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'O.d.V. per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
 - divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.
3. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

- ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società;
 - la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto precedente dovrà essere tenuta a disposizione dell'O.d.V.
4. Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo B.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Elaborazione del Bilancio;
- Gestione Adempimenti Tributari;
- Gestione Acquisti;
- Gestione Sponsorizzazioni.
- Gestione commesse.

B.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati della presente Parte Speciale B sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE C - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

C.1. Premessa

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche ed estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al Decreto, l'art. 24 bis per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter, quater, quinquies, 617 quater e quinquies, 640 quinquies, 635 bis, ter, quater, quinquies, 640 quinquies del codice penale.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24 bis del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Medio**.

Falsità di documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta esserne il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Accesso abusivo ad un Sistema Informatico e Telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso

abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater cod. pen., sono pertanto punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password ecc.

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative

ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Utilizzando tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, oppure comprometterne l'integrità o ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis cod. pen. (sopra già viste), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui all' art. 635 quater cod. pen. (sopra vista) sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di

pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità.

C.2 Le aree a rischio

Il rischio di commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale C può concretizzarsi in tutti i settori della Società in quanto in qualsiasi attività il personale ha a disposizione, nel compimento delle proprie attività, un sistema informatico dotato di connettività esterna.

I principali processi sensibili che sono stati individuati a seguito dello svolgimento dell'attività di *risk assessment* sono i seguenti:

- Gestione dei Sistemi Informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet.

C.3. Divieti

E' previsto l'espreso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- Porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del Decreto;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del Decreto.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti Destinatari di:

- Connettere ai sistemi informatici di Gorent personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del Responsabile interno individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente

autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informatici aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- Ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Gorent;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Comunicare a persone non autorizzate interne, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

C.4. Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire i comportamenti vietati, Gorent richiede l'impegno dei Destinatari (ivi inclusi i Partner, Fornitori e parti terze) al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici nonché delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

La selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Thecnology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze, deve essere svolta con particolare attenzione e in base alle procedure interne. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto anche attraverso specifiche indagini ex ante. Devono essere rispettate da tutti gli Esponenti Aziendali le previsioni di cui alla documentazione e procedure in materia di tutela della privacy dirette a vietare comportamenti tali che siano in contrasto

con la prevenzione dei Reati Informatici contemplati dall'art. 24 bis del Decreto.

In particolare occorre:

- Informare adeguatamente chiunque abbia accesso ai sistemi informatici dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore di chiunque abbia accesso ai sistemi informatici al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- Impegnare chiunque abbia accesso ai sistemi informatici al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare chiunque abbia accesso ai sistemi informatici, della necessità di non lasciare incustodite le proprie postazioni e di bloccarle, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Gorent di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Gorent;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei soggetti che abbia accesso ai sistemi informatici, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi stessi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno da parte di soggetti autorizzati all'accesso dei sistemi informatici;
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di

sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

Gli amministratori di sistema dovranno informare periodicamente (almeno una volta l'anno) l'O.d.V. sulla propria attività.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo C.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Gestione Aspetti Informatici;
- Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi informatici, di internet e della posta elettronica (Policy Aziendale)

C.5. Attività dell'O.d.V.

E' compito dell'ODV svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale C e valutare periodicamente l'efficacia dei presidi di controllo in essa previsti a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto.

Con riferimento ai Reati Informatici, l'O.d.V., avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale C e proporrà ai soggetti competenti di Gorent eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Inoltre, l'O.d.V. verificherà il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE D - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

D.1 Premessa

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs.231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. (associazione per delinquere);
- l'art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso);
- l'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
- l'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Per il tipo di attività svolta da Gorent si ritiene che l'unico reato da prendere in considerazione all'interno del Modello sia il reato di Associazione per Delinquere e di Associazione per Delinquere di tipo mafioso, il cui rischio è qualificato **Medio**

Associazione per delinquere (art.416 c.p.) – Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo si caratterizza dunque per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione (per ciò solo ed indipendentemente dalla commissione dei reati che ne costituiscono il fine), oltre a coloro che

regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, (i cosiddetti "capi"). Sono altresì puniti con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Inoltre la norma è volta a reprimere espressamente anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

L'Associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.

D.2 Aree a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale D sono gli Esponenti Aziendali nonché i Terzi Destinatari che operano nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Amministrazione;
- Area vendite;
- Area approvvigionamenti;
- Area risorse umane

Nell'ambito di tali aree a rischio sono stati individuati, a seguito dello svolgimento delle attività di *risk assessment*, i seguenti processi sensibili:

- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- Attività di selezione del personale;
- Attività digestione gare e offerte con la P.A.;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula di convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc.);
- Qualifica e selezione di fornitori;
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori, clienti e partner.

D.3 Divieti

La presente Parte Speciale D pone espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 24 *ter* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art. 24 *ter* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

D.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:

- rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Gorent;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e alle autorità di polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- segnalare all'O.d.V., anche per il tramite di propri superiori gerarchici, qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa; la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- Determinare i criteri di selezione di fornitori, clienti e partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte e prevedere controlli sul rispetto delle procedure;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, clienti e partner per la stipula di contratti o di accordi *joint venture*;
- Selezionare fornitori, clienti, partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari.

In caso di rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali, prevedere apposite comunicazioni informative all'O.d.V.;

- Improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della società;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partner;
- Nella gestione del fornitore o del partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari o ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del Decreto;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Terzi Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel Modello e nel Codice Etico;

- Utilizzare costantemente criteri di selezione del personale, nel rispetto delle procedure previste dal presente Modello, per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, Gorent potrà richiedere in sede di assunzione l'acquisizione di idonea documentazione attestante i carichi pendenti.

La Società si impegna inoltre a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle infiltrazioni criminali previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo D.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Approvvigionamenti
- Procedura Selezione Fornitori
- Procedura Gestione Rapporti con la P.A.
- Procedura Gestione Commesse (PR.03.A)

D.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale D e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'O.d.V. - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Gorent eventuali azioni migliorative o modifiche;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;



- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE E - REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

E.1 Premessa

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy" ha introdotto l'art. 25 *bis* 1 del Decreto, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio. Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater*; fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b comma 1, art. 25 *bis* I del Decreto), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi Per una durata non superiore a 24 mesi.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *bis* 1 del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Medio**.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Tale reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.)

Tale reato è commesso dall'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale delitto punisce chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'industria italiana nel suo complesso.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, salvo che sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Tale reato consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche ecc.), è sufficiente che i segni distintivi possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

Tra i casi che ricadono nella norma in esame vi sono: la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio.

E.2 Aree a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale E sono gli Esponenti Aziendali nonché i Terzi Destinatari che operano nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Approvvigionamenti – Ufficio Acquisti;
- Vendite;
- Amministrazione;
- Marketing;
- Manutenzione – Assistenza.

E.3 Divieti

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 *bis* 1 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art. 25 *bis* 1 del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

E.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo E.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Approvvigionamenti
- Procedura Qualifica fornitori
- Procedura Gestione Vendite
- Procedura Gestione Sponsorizzazioni
- Processi Assistenza e Manutenzione

Inoltre, la Società presidia il rischio reato derivanti dal rapporto con i propri fornitori mediante l'inserimento di specifiche clausole contrattuali.

E.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE F - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

F.1 Premessa

L'art. 25 *septies* -introdotto nel Decreto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 ed in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* del Decreto riguardano reati di natura essenzialmente colposa; per integrare l'elemento soggettivo di tali reati presupposto, non basta una colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) ma occorre bensì che l'evento sia stato determinato da "colpa specifica", che richiede appunto che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Peraltro, affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige come noto che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'Ente medesimo. Trattandosi però in questi casi di reati presupposto di natura non dolosa ma colposa, il vantaggio o l'interesse dell'Ente (che non possono essere ricondotti ad una specifica volontà che nel reato colposo manca) sono ravvisabili in elementi indiretti, quali principalmente il risparmio di costi di cui beneficia l'ente per la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche richieste dalla legge.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *septies* del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Medio** (per i dipendenti che svolgono attività di ufficio) e **Alto** (per i dipendenti che operano fuori sede).

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico riferimento al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro con riferimento all'adozione delle cautele antinfortunistiche.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

F.2 Aree ed attività a rischio

Le aree di attività a rischio sono le seguenti:

- Attività di ufficio;
- Attività commerciale fuori sede;
- Attività di assistenza – manutenzione.

F.3 Processi sensibili

Nell'ambito delle aree a rischio sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- Formazione ed informazione del personale;
- Gestione delle emergenze;
- Gestione della conformità di macchine ed impianti;
- Affidamento e gestione di lavori in appalto ad aziende terze;
- Manutenzione di macchinari e attrezzature;
- Formazione del personale sulla Sicurezza;
- Attività fuori sede con uso di mezzi aziendali e/o propri.

F.4 Destinatari della Parte Speciale

I Destinatari della presente Parte Speciale F sono gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di Unità Organizzative, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i Preposti alla Sicurezza, i Fornitori, i Partners, ed i Collaboratori a qualsiasi titolo di Gorent.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 septies del Decreto;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo.

La presente Parte Speciale F prevede l'espresso divieto di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;

F.5 Principi generali e principali norme di comportamento

E' previsto l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari della presente Parte Speciale F di:

- rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico;
- rispettare tutte le norme aziendali antinfortunistiche e le disposizioni di legge volte alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mettere in atto le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
 - a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. la riduzione dei rischi alla fonte;
- f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j. il controllo sanitario dei lavoratori;
- k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l. l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori;
- m. l'informazione e la formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n. l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o. l'istruzione adeguata ai lavoratori;
- p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- Il personale neoassunto, all'atto dell'assunzione, venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;

- Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato;
- La manutenzione delle macchine e attrezzature sia effettuata dalla società incaricata, in seguito ad una segnalazione da parte del responsabile di funzione o del preposto
- Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbrikanti e Installatori sia resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Gorent, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi generali di cui sopra, Gorent ha adottato un insieme di norme procedurali e di istruzioni operative volte ad elaborare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Tale sistema è ispirato alla norma volontaria OHSAS 18001:2007 ed alle quattro fasi della Pianificazione, dell'Attuazione e funzionamento, del Controllo e delle azioni correttive e del Riesame della Direzione.

A. Pianificazione

La Società riconosce e adotta politiche, obiettivi ed azioni volte al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. Tali obiettivi ed il rispetto dei principi formalizzati nel Codice Etico che prevedono l'impegno di Gorent in tema di sicurezza sul lavoro ispirano sensibilmente la programmazione dell'attività di Gorent medesima.

B. Attuazione e funzionamento

1. Organizzazione e responsabilità

Gorent ha adottato un sistema formalizzato di deleghe e di attribuzione/ripartizione delle funzioni in materia di sicurezza secondo cui tutte le figure del sistema aziendale sono formalmente individuate e destinatarie di specifici compiti e funzioni.

Con specifica delega di funzioni, il Consiglio di Amministrazione ha innanzi tutto individuato nell'Amministratore Delegato il datore di lavoro ai fini della sicurezza, con compiti e responsabilità in materia di sicurezza specificamente previsti ed adeguati poteri di spesa conferiti.

Completano la struttura dell'organizzazione salute e sicurezza le squadre di primo soccorso ed antincendio che sono state specificamente nominate per ciascuna sede.

I lavoratori hanno inoltre provveduto a nominare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il relativo verbale di elezione è conservato in copia presso gli archivi del Responsabile HSE.

Inoltre la Società, nell'ambito delle misure di attuazione del sistema di gestione della sicurezza, prevede la formalizzazione di ruoli e responsabilità di tutte le figure principali che intervengono nel processo

produttivo. In particolare le mansioni affidate ai lavoratori ed i cambi mansioni, i cambi turno e le trasferte sono definiti in base alla capacità, alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, nonché in relazione alle indicazioni del Medico Competente sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti.

2. Individuazione e valutazione dei rischi

Le norme interne di Gorent individuano ruoli e responsabilità per l'individuazione, la valutazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di valutazione dei rischi e più in generale per la valutazione dei rischi, anche preventiva in merito a trasformazioni modifiche e variazioni dei processi, ambienti, impianti e macchinari nell'ambito dei luoghi di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro, con la collaborazione dell'Rspp e consultando gli Rls, provvede all'individuazione dei rischi ed a redigere i documenti di valutazione dei rischi; tali documenti vengono integrati con la valutazione dei rischi e con l'indicazione delle misure di prevenzione che sono effettuate a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Gestione delle emergenze

Gorent disciplina le attività relative alla gestione delle emergenze, prevedendo un piano di emergenza e svolgendo annualmente prove di emergenza in ognuno degli stabilimenti. Relativamente al primo soccorso le procedure elaborate dalla Società stabiliscono compiti e ruoli del personale in caso di verifica di un incidente ovvero della necessità di effettuare il primo soccorso.

4. Consultazione e comunicazione

Sono pianificate e convocate con cadenza almeno annuale riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza, delle quali viene redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Nel corso delle riunioni viene sottoposto all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi (ovvero le necessità di aggiornamento), l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale ed i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Vengono inoltre esaminate la Relazione Sanitaria relativa all'anno trascorso redatta dal medico competente e la Relazione Consuntiva sulla Sicurezza, redatta su iniziativa del Rspp.

Le procedure adottate in materia di sicurezza disciplinano i ruoli, le responsabilità e le modalità di diffusione delle informazioni relative alla sicurezza verso i soggetti del sistema di prevenzione e protezione. L'informazione dei lavoratori in merito ai rischi aziendali viene fornita al momento

dell'assunzione, attraverso l'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a seguito di quanto emerso nel corso delle riunioni periodiche, nonché e soprattutto attraverso le attività di formazione pianificate di concerto con le Risorse Umane (V. procedura Info formazione, PR.18.A)

5. Formazione

Sulla base della relazione consuntiva sulla sicurezza e del registro infortuni, l'Rspp redige ogni anno il piano annuale della formazione del personale, di concerto con i responsabili di funzione interessati (che inviano, su richiesta delle Risorse Umane, le esigenze formative).

La formazione dei soggetti neoassunti e dei soggetti che cambiano mansione viene assicurata e gestita dai Preposti in collaborazione e di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le procedure aziendali stabiliscono ruoli, responsabilità e modalità di interazione delle funzioni coinvolte nella costruzione del Piano formativo annuale e della gestione dell'attività formativa.

6. Appalto, contratti d'opera e rapporto con terzi fornitori

Gorent ha adottato una specifica procedura (Approvvigionamenti) per la gestione dei contratti di appalto e dei contratti d'opera, che stabilisce le prescrizioni minime in materia di Sicurezza da richiedere alle Imprese esterne e/o ai lavoratori autonomi che operano all'interno delle sedi aziendali.

7. Controlli e azioni correttive

Il sistema di gestione della sicurezza, adottato da Gorent consente di mantenere un controllo costante sui principali parametri che incidono sul sistema sicurezza.

8. Riesame della direzione

Le attività di riesame sono condotte prevedendo la comunicazione di diversi elementi informativi (quali risultanze degli *audit*, segnalazioni da parte dei lavoratori, indicazioni tratte da situazione di emergenza o incidenti verificatisi, ecc.) e l'esame degli stessi al fine di valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema nonché pianificare le azioni relative a possibili modifiche alla politica, agli obiettivi ed agli strumenti applicativi previsti dal sistema. Inoltre sulla base dell'analisi della Relazione consuntiva sulla sicurezza, dell'analisi del registro degli infortuni e delle relative statistiche nonché degli apporti di RLS e Medico Competente, l'RSPP elabora il Piano per la formazione del Personale per il nuovo anno e predisponde il Programma di investimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

Le principali norme procedurali ed Istruzioni operative adottate nell'ambito del sistema sicurezza sul

lavoro implementato da Gorent, sono le seguenti:

- rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Gorent; Documento di Valutazione dei Rischi
- Tutti i suddetti documenti, che devono intendersi qui richiamati integralmente, individuano specificamente le aree e le mansioni svolte ed elencano ed analizzano tutti i potenziali rischi per la sicurezza, con le relative misure di prevenzione.

F.6 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati art 25 *septies*, previsti dal Decreto;
- Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

L'attività di verifica di cui sopra viene esercitata dall'O.d.V. principalmente attraverso i flussi informativi obbligatori previsti dalla normativa del sistema sicurezza, tra cui innanzi tutto:

- le verifiche di *audit* effettuate dall'Rspp e dalla società terza;
- il Piano annuale per la formazione del personale;
- il programma degli investimenti;
- la relazione sanitaria;
- la relazione consuntiva sulla sicurezza.

PARTE SPECIALE G - REATI IN TEMA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

G.1 Premessa

L'art. 63 terzo comma del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto, l'art. 25 *octies* prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'Ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.). La Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha altresì previsto quale reato presupposto della responsabilità degli enti anche il delitto di auto riciclaggio introdotto all'art. 648 ter.1.

L'Ente è, dunque, oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti ed autoriciclaggio, sempreché ne derivi un vantaggio o un interesse per l'Ente medesimo.

Il legislatore Italiano, in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme specifiche tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Il decreto antiriciclaggio pone quindi misure atte a prevenire la commissione dei reati prevedendo apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti che comprende, oltre alle banche, le poste, le società d'intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, anche i professionisti quali i soggetti scritti nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i Notai, gli Avvocati, i Revisori Contabili e tutti gli altri soggetti che svolgono un'attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richiesta dalle norme.

Gli adempimenti in carico a tali soggetti prevedono:

1. L'obbligo di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
2. l'obbligo di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
3. l'obbligo di segnalazione all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o

che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Infine, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prevede il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione sia pari o superiori a Euro 1.000.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

La violazione di detti obblighi, se pur sanzionata, non comporta di per sé la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto. Tuttavia, qualora l'operatore dell'Ente contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *octies* del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Medio**.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere o di far raggiungere a terzi un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una imputazione per incauto

acquisto (art. 712 c.p.).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell' "occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica

sopra descritta.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1)

Secondo l'art. 3 della legge 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, commette reato di autoriciclaggio chi, dopo aver commesso un delitto non colposo, ricicla in prima persona, cioè impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto stesso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio viene quindi incluso nel catalogo dei reati presupposti previsti dal Decreto; nel caso di reimpiego all'interno di un'attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall'azienda nell'interesse o a vantaggio della stessa, la società potrà essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 25 octies del Decreto.

L'introduzione di questo nuovo reato nel panorama legislativo italiano ha creato le condizioni per una forte correlazione con i già previsti reati fiscali. Il provento di un reato di natura tributaria, infatti, può rappresentare l'oggetto della condotta di auto riciclaggio, allorquando venga reinvestito, come ordinariamente accade, direttamente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Questo nuovo reato è stato concepito, tra l'altro, con l'obiettivo principale di potenziare la lotta all'evasione fiscale, portando alla diretta conseguenza e necessità da parte delle società di valutare e considerare gli effetti della propria responsabilità amministrativa potenziando l'intero sistema di controllo per evitare il prodursi dello stesso.

G.2 Aree a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale G sono gli Esponenti Aziendali nonché i Terzi Destinatari operanti nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Amministrazione;
- Direzione;
- Approvvigionamenti;
- Risorse Umane.

Nell'ambito di tali aree a rischio, attraverso l'attività di *risk assessment*, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- Flussi finanziari in entrata;
- Rapporti infragruppo relativi a:
 - Contratti di acquisto e/vendita

- Gestione dei flussi finanziari
- Investimenti;
- Rapporti con soggetti terzi relativi a:
 - Contratti di acquisto e/o vendita con controparti
 - Transazioni finanziarie con controparti
- Sponsorizzazioni;
- Gestione fatturazione
- Contabilità;
- Calcolo di imposte e tributi e relativi pagamenti.

G.3 Divieti

La presente Parte Speciale G prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- Intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- Utilizzare strumenti anonimi per compiere operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di importi rilevanti;
- Porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in essere previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed auto riciclaggio.
- Porre in essere condotte contrarie alle norme fiscali

G.4. Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire la commissione dei comportamenti vietati, gli Organi sociali e i dipendenti in via diretta nonché i consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Gorent;
- Prevedere e formalizzare procedure di istruttoria per la valutazione dei fornitori per le attività svolte in Italia e all'estero;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai

pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Effettuare verifiche sulla Tesoreria;
- Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Effettuare transazioni aventi ad oggetto importi complessivamente superiori a euro 500 sempre tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi pari o superiori, complessivamente, a euro 1.000;
- Prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- Adempiere agli obblighi tributari in rigida osservanza delle norme di Legge.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo G.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Approvvigionamento;
- Fatturazione Passiva;
- Fatturazione Attiva
- Elaborazione del Bilancio;
- Adempimenti tributari;
- Paghe e contributi.

G.5. I controlli dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di Riciclaggio diretti a verificare la corretta applicazione delle stesse in relazione alle previsioni del Modello. In ogni caso, all'Organismo di Vigilanza deve essere sempre garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare l'O.d.V. è tenuto a:

- Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati monitorati contemplati nella presente Parte Speciale G;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne relative alla presente Parte Speciale G;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE H - REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

H.1 Premessa

L'articolo 25 *novies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 94 del 23 luglio 2009, rubricato sotto la voce "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *novies* del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Basso**.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

La disposizione in commento è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Con riferimento ai programmi per elaboratore, il primo comma punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal creatore della banca dati stessa.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 ter L. n. 633/1941)

La norma contiene un'elencazione di condotte illecite -se commesse per uso non personale e con il fine di lucro- aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche ecc.

La disposizione punisce quindi le seguenti condotte:

- Le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- Le condotte poste in essere da chi, pur non avendo concorso all'abusiva duplicazione o riproduzione, introduce in Italia, detiene per la vendita o la distribuzione, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico o attraverso una trasmissione televisiva o radiofonica, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive.

Le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) sono riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171 septies L. n. 633/1941)

Tale reato è commesso dai produttori o dagli importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.

E' inoltre punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3 l. n. 633-1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa in commento, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

H.2 Aree a rischio

- Destinatari della presente Parte Speciale H sono gli Esponenti Aziendali nonché i Terzi Destinatari che operano nelle seguenti aree di attività a rischio:
 - Gestione Sistemi Informatici;
 - Comunicazione e Marketing.

Si ritiene, peraltro, che in relazione alle suddette aree a rischio, possano essere individuati quale efficace misura di prevenzione l'osservanza delle procedure ed istruzioni operative già adottate da Gorent, i protocolli specifici già previsti in materia di trattamento illecito dei dati, il rispetto del Codice Etico e la rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

H.3 Divieti

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, direttamente nonché ai Terzi Destinatari attraverso le specifiche clausole contrattuali di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 *novies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 *novies* del Decreto possano potenzialmente diventarlo;
- fare uso di opere sottoposte a diritto d'autore per qualsiasi attività aziendale (es. brochure, sito internet, presentazioni audiovisive, ecc.) senza prima acquisire i diritti all'utilizzo.

H.4 Procedure specifiche per aree sensibili

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo H.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Documenti e policies interne in materia di privacy;
- Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi informatici, di internet e della posta elettronica;
- Procedura approvvigionamenti.

H.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne relative alla presente Parte Speciale H;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE I - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I.1 Premessa

L'ipotesi delittuosa di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", introdotta nel Decreto con l'art. 25 *novies* dalla legge n. 119 del 3 agosto 2009, era già contemplata dal Decreto fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) ed assume ora rilevanza anche in ambito nazionale. L'art. 377 *bis* cod. pen. cui si riferisce, intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi compromettenti a carico di un determinato Ente, con evidente interesse del medesimo. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Con riferimento alla fattispecie di Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent il relativo rischio reato è qualificato **Medio**.

I.2 Aree a rischio

In relazione al delitto di cui sopra, si considerano a rischio tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria e quindi Amministratori, Sindaci, dirigenti e soggetti loro subordinati i quali potrebbero essere indotti a rendere dichiarazioni mendaci. Sono inoltre a rischio tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso.

I.3 Divieti

Con riferimento alle aree di attività a rischio, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, direttamente nonché ai Terzi Destinatari attraverso le specifiche clausole contrattuali, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 *novies* del Decreto;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art. 25 *novies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei comportamenti vietati di cui sopra, è in particolare fatto divieto ai Destinatari e partner di:

- Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- Tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- Porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

I.4 Procedure specifiche per aree sensibili

Si ritiene che in relazione alla tipologia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace misura di prevenzione innanzi tutto l'osservanza dei principi e delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico e la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Gorent del sistema disciplinare.

Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Terzi Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente Parte Speciale I;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

In ogni caso le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a specifiche responsabilità per:

- le segnalazioni alle autorità previste dalle leggi e dai regolamenti;
- la trascrizione alle autorità di dati e documenti indicati;
- le segnalazioni agli Organi di Vigilanza.

I.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono quelli di:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare verifiche periodiche sulle comunicazioni trasmesse alle autorità di vigilanza e/o agli Organi Giudiziari;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE J - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

J.1 Premessa

Il D. Lgs. n. 109/2012 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal Decreto l'art. 25 *duodecies* relativo al Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 22 comma 12 bis D. Lgs. n. 268/98 (T.U. Immigrazione).

Il rischio reato relativo alla suddetta fattispecie, a seguito dell'attività di *risk assessment*, è qualificato **Basso**.

Impiego di cittadini provenienti da Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D. Lgs. n. 268/98)

L'articolo 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Tuttavia la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto si applica con riferimento alle ipotesi previste dal successivo comma 12 *bis*, che riguarda il caso in cui:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale.

Le condizioni di particolare sfruttamento indicate al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle riportate nei primi due punti che precedono, «*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*».

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

L'art. 30, comma 4, della Legge n.161/2017 ha introdotto tra i reati presupposto dell'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 l'art.12, comma 3, 3-*bis*, e 3-*ter* e art.12, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che si riferisce ai delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) – Tale fattispecie di reato punisce la condotta di chi:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona o non ha titolo di residenza permanente;
- favorisce la permanenza illegale di soggetti clandestini all'interno dello Stato italiano al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

J.2 Aree a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale J sono gli Esponenti Aziendali nonché i Terzi Destinatari operanti nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Risorse Umane;
- Approvvigionamenti.

Nell'ambito di tali aree a rischio, attraverso l'attività di *risk assessment*, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Assunzione di personale extracomunitario che necessita di permesso di regolare permesso di soggiorno nulla osta al lavoro subordinato;
- Conclusione di contratti di appalti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificata proveniente da Paesi per i quali è richiesto il permesso di soggiorno.

J.3 Divieti

La presente Parte Speciale J pone espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 *duodecies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 *duodecies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale J;
- utilizzare fornitori senza avere preventivamente accertato la corretta gestione del personale utilizzato.

J.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali , in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Terzi Destinatari, di conoscere e rispettare, con riferimento alla attività

di competenza, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, il CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolari sono previsti i seguenti obblighi:

- Rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Gorent;
- Deve essere richiesto l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale J, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- In caso di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- In caso di assunzione di personale extracomunitario e/o comunque straniero proveniente da Paesi per i quali è richiesto il permesso di soggiorno, occorre verificare preventivamente che il personale sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e/o di nulla osta al lavoro subordinato, fornendo apposita comunicazione di riscontro all'O.d.V.;
- In caso di avvenuta assunzione di personale extracomunitario, devono essere monitorati i termini di scadenza del permesso di soggiorno, in relazione alla scadenza del contratto di lavoro, attivandosi tempestivamente per sollecitare il lavoratore al rinnovo del permesso di soggiorno;
- In caso di contratto di appalto, occorre verificare le condizioni di lavoro applicate dai soggetti appaltatori ai loro dipendenti, richiedendo apposita documentazione, nonché monitorare l'impiego da parte di questi ultimi di personale extracomunitario il cui permesso di soggiorno, con nulla osta al lavoro subordinato sia in corso di validità;
- Qualora abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Gorent, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");

- Si deve procedere ad informare immediatamente l'O.d.V. nel caso di una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner;
- Occorre prevedere nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze un'apposita dichiarazione dei medesimi di non aver subito condanne negli ultimi cinque anni per il reato previsto nella presente Parte Speciale J ovvero per altri reati relativi all'ingresso ovvero all'impiego di cittadini extracomunitari
- Occorre prevedere apposita clausola nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo J.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Approvvigionamenti
- Procedura Gestione vendite
- Procedura Risorse Umane (PR.02.A).

J.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale J;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE K - REATI AMBIENTALI

K.1 Premessa

Il Decreto 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto i reati ambientali nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto.

L'art. 25 undecies del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 121/2011 e poi modificato dalla L. 68/2015, prevede quali presupposto della responsabilità degli enti molteplici e variegate fattispecie di reato.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soli reati quivi contemplati che si ritiene, a seguito dell'attività di *risk assessment*, potenzialmente rilevanti e per i quali il rischio viene individuato quale:

Medio.

Art. 452 bis - Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Costituiscono disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 octies - Delitti associativi aggravati

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono

aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dall'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 sexies: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Codice dell'Ambiente - D.Lgs 152/06 - Art. 103 C. Amb. - Scarichi sul suolo

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 C. Amb. - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi (1).

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a. per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b. per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Art. 107 C. Amb. - Scarichi in reti fognarie

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Art. 108 C.Amb. - Scarichi di sostanze pericolose

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 137 C. Amb. - Sanzioni penali

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell' articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 187 C. Amb. - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

Art. 192 C. Amb.- Divieto di abbandono [di rifiuti]

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 256 C. Amb. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

- a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 257 C. Amb. - Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 C. Amb - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1°.

La norma, come si vede, distingue due ipotesi: da un lato, la condotta del soggetto che cagiona l'inquinamento del sito e non provveda alla bonifica, dall'altro la mancata comunicazione ai sensi dell'art. 242 T.U.A.

La Suprema Corte (ha precisato che il reato di mancata effettuazione della comunicazione non è configurabile nei confronti di colui che - pur proprietario del terreno - non ne abbia cagionato l'inquinamento.

La disciplina in tema di bonifica di siti contaminati non si applica nel caso di abbandono di rifiuti. Qualora, a seguito di rimozione o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, sia accertato il superamento dei limiti di attenzione, occorre procedere alla caratterizzazione dell'area, al fine di accertare la eventuale necessità di bonificare l'area. In altre parole, la procedura di bonifica deve essere attivata solo dopo che si sia accertato il superamento dei livelli di attenzione.

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 51bis del D. Lgs. 22/1997 è stato riprodotto dalla fattispecie contemplata dall'art. 257 del D.Lgs. 152/2006, posto che entrambe le norme prevedono la punibilità di chiunque cagioni l'inquinamento di un sito e non provveda alla sua bonifica. Si tratta, in entrambi i casi, di un reato di evento, a condotta libera, sottoposto ad una condizione obiettiva di punibilità negativa.

Nelle due fattispecie ora citate l'evento è, però, preso in considerazione diversamente, in quanto, mentre in quella disciplinata dall'art. 51bis del D.Lgs. 22/1997 l'evento consiste nell'inquinamento o nel pericolo di inquinamento, desumibile, rispettivamente, dal superamento o dall'avvicinamento dei limiti di accettabilità, in quella di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste nel solo inquinamento, con esclusione del pericolo di inquinamento.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 C. Amb. -Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 C. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

260 bis C. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo abrogato ex art. 6, co. 2, D.L. 138/2011, in vigore dal 13.08.2011, rubricato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 C. Amb. - Sanzioni

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

D.Lgs. 152/06 - Cod. Ambiente - Parte terza

Allegato 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Vengono indicati al presente articolo i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 L.549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

K.2 Aree a rischio ed attività sensibili

Le macro aree a rischio e/o ad impatto ambientale connesse con l'esercizio dell'attività di Gorent sono

identificabili nelle attività di manutenzione degli impianti di servizio dell'azienda (illuminazione, condizionatore, ecc.) oltre che nello smaltimento dei rifiuti prodotti.

Tali aspetti sono gestiti in modo idoneo attraverso l'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

K.3 Divieti

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente, possano integrare direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in materia ambientale;
- porre in essere condotte in violazione ai principi, ai protocolli ed alle procedure organizzative esistenti, previste o richiamate nella presente parte speciale.

K.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi generali di comportamento, nonché ai protocolli ed alle procedure organizzative esistenti a presidio dei rischi – reato individuati.

Nell'ambito dell'ordinamento vigente e dei relativi doveri e facoltà, Gorent si impegna ad assicurare piena collaborazione alle autorità competenti in occasione delle ispezioni e dei controlli che vengono effettuati all'interno degli uffici.

La Società cura altresì l'adeguata selezione dei fornitori al fine di una gestione delle attività che sia orientata al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale.

Per consentire il rispetto di tali principi generali ed in ogni caso al fine di perseguire gli obiettivi di prevenzione ambientale di cui alla politica aziendale, la Società ha deciso di dotarsi di una sistema di prevenzione ambientale basato su procedure specifiche.

K.5 Attività dell'O.d.V.

L'Organismo di vigilanza effettua apposite attività di controllo, finalizzate a verificare il rispetto dei principi adottati nella presente Parte Speciale K, nonché per supervisionare il rispetto delle procedure specifiche che saranno adottate, nell'ambito del sistema di gestione ambientale aziendale.

PARTE SPECIALE L - CORRUZIONE FRA PRIVATI

L.1 Premessa

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), introduttiva:

- di misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ("PA");
- di misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati;
- del reato di corruzione tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto e precisamente al comma 1 lett. s-bis dell'art. 25 ter del Decreto.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *ter* del Decreto ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* effettuata con riferimento a Gorent per i quali il rischio reato è qualificato **Medio**.

Il reato di **corruzione tra privati è previsto dall'art. 2635 del codice civile**, il quale stabilisce:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito dell'organizzativo della società o dell'ente provato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.”

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Costituito dalla condotta di cui all'art. 2635 c.c. qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita al primo comma dell'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo.

La condotta consiste, dal lato attivo ("corruttore"), nell'offrire, promettere o sollecitare danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc.) e, dal lato passivo,

nell'accettare l'offerta, promessa o la sollecitazione di denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.). Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del codice civile. Ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato l'Ente cui appartiene sia il "corruttore" sia il "corrotto", fermo restando il vantaggio o l'interesse dell'Ente stesso.

I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere gli "apicali" (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni come agenti, concessionari, etc.). Il corruttore può essere chiunque, ivi inclusi i casi in cui l'illecito è commesso per interposta persona.

È importante sottolineare che il bene giuridico che la fattispecie mira a tutelare è il patrimonio sociale. In particolare, si osservi che l'estraneità dell'atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva di per sé, ma in quanto comporti un nocumento alla società, che conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti (cfr. Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012, Ufficio Studi Corte di Cassazione).

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione, prometta o istighi, al referente di un Ente privato, la corresponsione di denaro o di omaggi al fine di influenzare il soggetto responsabile dell'approvvigionamento di beni e/o servizi e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, l'acquisto di prodotti della Società rispetto ad altre. Il rischio reato, valutato a seguito dell'attività di *risk assessment*, viene individuato quale **Medio**.

Come specificato nel presente Modello, nella Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione - al paragrafo A.1, i reati di corruzione indicati precedentemente, possono essere realizzati mediante l'erogazione, la promessa o l'istigazione di erogazione di denaro alla controparte privata, la cui provvista derivi, quali in via esemplificativa:

- dalla creazione di fondi occulti nella (es. emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, gestione non corretta di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati, registrazioni di operazioni contabili, ivi incluse operazioni straordinarie e/o operazioni intercompany, non corrette e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza, operazioni, ecc.);

- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, gli stessi reati possono essere realizzati mediante l'erogazione, la promessa o l'istigazione di erogazione alla controparte privata, di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dalla controparte privata;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone/società segnalate dalla controparte privata a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo della controparte privata.

A titolo esemplificativo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una commessa;
- che i prodotti/servizi della Società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti.

L.2 Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con terze parti private. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti con soggetti terzi.

Destinatari della presente Parte Speciale sono conseguentemente amministratori, dirigenti e dipendenti (“**Esponenti Aziendali**”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché Collaboratori esterni, agenti, Partner, ecc. (“**Terzi Destinatari**”).

Il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale L si ritiene interessare tutte le aree aziendali ed in particolare, gli Esponenti Aziendali e Terzi Destinatari operanti nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Direzione;
- Area commerciale (sia vendita di veicoli a noleggio sia vendita di veicoli usati);
- Area di approvvigionamento;
- Area risorse umane;
- Amministrazione.

Nell'ambito di tale aree a rischio sono stati individuati, a seguito dello svolgimento delle attività di *risk assessment*, i seguenti processi sensibili:

- Tutta l'attività di acquisto di beni e servizi, ivi inclusi appalti, subappalti e la gestione dei distaccati;
- Tutta l'attività di vendita;
- Gestione dei rapporti con controparti private (es. fornitori, Banche, Enti Certificatori, associazioni di categoria, concorrenti, ecc.).

L.3 Divieti

La presente Parte Speciale L pone espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- offrire denaro o beni al fine di ottenere contratti e/o forniture per Gorent;
- offrire denaro o beni al fine di ottenere vantaggi di natura commerciale per Gorent che esulino dai rapporti contrattuali regolarmente sottoscritti;
- generare situazioni che possano indurre un soggetto che agisca per conto di una società - con il quale la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura verso una controparte italiana o controparte ad assicurare un qualsivoglia vantaggio in favore della Società;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti, Partner e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione contrattuale (rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta o incarico da svolgere e prassi vigenti);
- impiegare risorse finanziarie, ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, ad iniziative ed al conseguimento di finalità diverse da quelle per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
- utilizzare canali di comunicazioni con le terze parti private (es. Enti Certificatori, clienti, fornitori, ecc.) non idonei al fine della tracciabilità delle informazioni inviate/ricevute;
- rimborsare note spese in assenza di adeguata autorizzazione dalla funzione competente e/o in assenza di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

- gestire le attività contabili in assenza di procedure operative aziendali che indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa debba fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili.

L.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Terzi Destinatari, di conoscere e rispettare, con riferimento alla attività di competenza, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo L.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Approvvigionamenti
- Procedura Gestione vendite
- Procedura Risorse Umane (PR.02.A)
- Gestione Sponsorizzazioni
- Gestione dei rapporti con terze parti private

L.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il Reato di corruzione tra privati sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale L;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

PARTE SPECIALE M - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

M.1 Premessa

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Delitto contro la personalità individuale:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È altresì punta la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

A titolo di esempio il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro potrebbe configurarsi qualora la Società, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori:

- corrisponda due o più volte retribuzioni in misura palesemente difforme dai contratti collettivi;
- violi reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- violi le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (ad esempio tramite volontario «risparmio» nell'acquisto e nella distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale);
- sottoponga un lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il rischio reato, valutato a seguito dell'attività di *risk assessment*, viene individuato quale **Medio**

M.2 Aree a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale M sono gli Esponenti Aziendali nonché i Terzi Destinatari che operano nelle seguenti aree di attività a rischio:

- Area risorse umane;
- Area approvvigionamenti.

Nell'ambito di tali aree a rischio sono stati individuati, a seguito dello svolgimento delle attività di *risk assessment*, i seguenti processi sensibili:

- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, (es. adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;

- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici e/o subappaltatrici, nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto, ivi inclusa la gestione dei distaccati.

M.3 Divieti

La presente Parte Speciale M pone espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- utilizzare fornitori, per le operazioni riguardanti l'affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati, senza avere preventivamente accertato opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (ad es. tramite richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, formazione erogata, ecc.);
- stipulare contratti/accordi con terze parti, per le operazioni riguardanti l'affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati, senza che sia prevista espressa facoltà della Società di effettuare le attività di controllo ritenute necessarie, nonché clausole risolutive espresse per ipotesi di:
 - ✓ violazione del Codice Etico;
 - ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - ✓ mancato rispetto degli impegni assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - ✓ mancato rispetto degli impegni assunti in materia di correttezza nella gestione ambientale;
- utilizzare fornitori, per le operazioni riguardanti l'affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati, senza svolgere un'attività di monitoraggio dell'effettivo personale dei fornitori esterni la cui attività prevede prestazioni di manodopera, con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati;
- corrispondere retribuzioni al personale non conformi:
 - ✓ ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - ✓ alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - ✓ alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- porre in essere pratiche legate al fenomeno del *mobbing*, nonché porre in essere situazioni che possono sottoporre il personale a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- tenere comportamenti tali da non rendere l'ambiente di lavoro adeguato in termini di sicurezza

e/o igiene.

Con riferimento agli impatti in ambito salute e sicurezza sul lavoro ed alle condizioni lavorative in senso lato si rimanda ai protocolli di prevenzione definiti nella Sezione F della Parte Speciale del Modello “Reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

M.4 Principi generali e procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Terzi Destinatari, di conoscere e rispettare, con riferimento alla attività di competenza, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

In relazione alle aree a rischio di cui al precedente paragrafo M.2, Gorent ha adottato e/o ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedura Selezione Fornitori;
- Procedura Approvvigionamenti;
- Procedura Risorse Umane (PR.02.A)

M.5 Attività dell'O.d.V.

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale M;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali applicabili quanto ai flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.